



COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI

CAP 14019 Provincia di Asti

DECRETO SINDACALE N. 17/2024

OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE PRO-TEMPORE: RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA, AI SENSI DELL'ART. 43 DEL D.LGS. N. 33/2013

Dalla Residenza Comunale, addì undici del mese di novembre duemilaventiquattro

IL SINDACO

Premesso che:

- con decreto sindacale n. 14/2024 in data 07/11/2024 è stato nominato il Dott. CARAFA Vincenzo quale segretario comunale a scavalco del Comune di Villanova d'Asti per il periodo dal 01/11/2024 al 28/02/2025;

Rilevato che con la legge 6 novembre 2012, n. 190 sono state approvate le “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Considerato che:

- a) in base all’art. 1 comma 6, lett. f) la trasparenza costituisce uno strumento per la prevenzione della corruzione, dovendo le amministrazioni pubbliche introdurre autonomi obblighi di pubblicazione ulteriori a quelli previsti dalla legge;
- b) in base all’art. 1 comma 15 “la trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali”;

Dato atto con il decreto legislativo del 14.3.2013, n.33, in attuazione della delega di cui all’art.1, comma 35 della L. 190/2012, è stato adottato il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che “la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (art. 1, comma 1);

Rilevato che il decreto individua gli obblighi di trasparenza concernenti l’attività e l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni, disponendo che “per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all’allegato A, nei siti istituzionali., cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione” (art.2, comma 2), ed introducendo — in corrispondenza degli obblighi di pubblicazione di documenti, informazioni o dati- “il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione” (art. 5);

Dato atto che l’art. 43 del decreto prevede l’obbligo di ciascuna amministrazione pubblica di individuare il responsabile della trasparenza che “*svolge stabilmente un’attività di controllo*

sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni da pubblicare", "provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" e "controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico";

Visto il comma 61 dell'art. 1 della citata L. 190/2012 secondo cui gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla presente legge si definiscono attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art.8, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281';

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 da cui si evince:

- gli enti stabiliscono o la coincidenza tra le due figure oppure individuano due soggetti distinti per lo svolgimento delle funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza, assicurando comunque il coordinamento tra i due piani;
- l'obbligo in capo agli enti locali di procedere tempestivamente alla designazione del responsabile della trasparenza in base alla struttura organizzativa dell'Ente;

Ritenuto, in base all'attuale organizzazione dell'Ente, attribuire al Segretario Comunale la responsabilità della trasparenza;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 23.01.2024 relativa alla conferma del Piano triennale anticorruzione 2024-2026 di cui il Piano Triennale per la Trasparenza e integrità risulta una parte integrante;

Vista la struttura organizzativa dell'Ente e le specifiche competenze;

Richiamato l'art. 50 comma 10 del d.Lgs. 267/2000 e s.m. ed i. che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi.

Vista la L.R. 7/1992 e la L.R. 32/1994;

Visto lo Statuto;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA

1. Di Nominare, per le motivazioni esposte nelle premesse e che si intendono qui integralmente richiamate, **il Segretario Comunale pro tempore: dr. Carafa Vincenzo** responsabile per la trasparenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.43 del D.Lgs.33/2013 a far data dalla data del presente atto;

2. Di Stabilire che il contenuto dell'incarico è definito dalla normativa e dalle delibere della civit e che avrà durata fino alla fine del mandato del Sindaco, salvo revoca, e nessun compenso aggiuntivo viene attribuito per detto incarico.

3. Di Dare Atto che il responsabile per la trasparenza si potrà avvalere del supporto di soggetti esterni;

4. Di Demandare espressamente al detto responsabile l'adozione di ogni misura organizzativa idonea ad assicurare il rispetto della normativa de quo e, segnatamente, coinvolgendo anche i responsabili di posizioni organizzative.

5. Di pubblicare la presente nomina sul sito del Comune, dandone comunicazione all'interessato, e sul sito internet www.comune.villanova.at.it nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente", nonché comunicato all'ANAC.

Villanova d'Asti, Li 11/11/2024

IL SINDACO
firmato digitalmente
PERETTI Roberto

